

SENT.N.54/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 79083/PC del registro di

Segreteria promosso dai sigg.:

1) XX ed altri 29 tutti rappresentati e
difesi dall'Avv. Francesco CIGLIANO, del Foro di
Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio
in Roma (RM), Via degli Scipioni 132, cap 00192.

Contro

-IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del
Ministro pro tempore, Via Arenula, 70, 00186 Roma
(RM), non costituito

-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del
Direttore Generale del Personale e delle Risorse, con
sede in Roma, Largo Daga 2, cap 00164, domiciliato ex
lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma
Via dei Portoghesi 12, cap 00186; non costituito

-l'INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in
persona del Responsabile pro tempore, con sede legale
in Roma via Ciriaco il Grande 21, (cap 00144); PEC
dc.SegreteriaUnicaTecnicaNormativa@postacert.inps.g
ov.it; domiciliato ex lege presso l'Avvocatura

Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12,
cap 00186, non costituito

Per il riconoscimento del periodo corrispondente al
corso di laurea, “a titolo gratuito”

Uditi alla udienza del 7 febbraio 2024, con
l’assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il relatore dott. Anna Bombino, nessuno è presente
per i ricorrenti; non rappresentate le
amministrazioni;

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo dei
Funzionari e Dirigenti del Corpo di Polizia
Penitenziaria (oggi funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria, a sviluppo dirigenziale), per il cui
accesso è prescritto il possesso di diploma di laurea
specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea
vecchio ordinamento presso Istituto di istruzione
universitario o titolo equiparato, hanno chiesto il
riconoscimento del diritto al riscatto gratuito ai
fini della progressione in carriera e pensionistica
della durata legale del corso di laurea, avuto
riguardo al principio di sostanziale equiordinazione
quanto allo stato giuridico, alla progressione in
carriera e dei connessi trattamenti economici tra il
personale delle Forze Armate e il personale delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile.

In via subordinata hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973, per contrasto con gli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione” , nella parte in cui non prevedono anche per i funzionari della Polizia di Stato il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell’accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato, nonchè richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Con istanza del 22.2.2022 il difensore dei ricorrenti chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione di analoghi giudizi pendenti dinanzi alla Corte costituzionale promossi da altre sedi territoriali della Corte dei Conti.

Con decreto del 23.2.2023 il giudizio veniva riassegnato a questo Giudice a seguito del trasferimento del Giudice assegnatario ad altro incarico.

Il difensore depositava in data 7.2.2023 atto di rinuncia al giudizio così motivato: “Il procuratore processuale dei ricorrenti, vista la sentenza n. 270/2022 della Corte Costituzione in allegato, dichiara di rinunciare agli atti del giudizio per conto dei ricorrenti”, atto comunicato alle controparti con nota del 25.5.2023.

Alla udienza odierna, nella contumacia delle parti,

il giudizio è passato in decisione, come da lettura del dispositivo in atti.

Il Giudicante osserva che la rinuncia al ricorso, intervenuta nel caso di specie, per costante giurisprudenza (ex multis, Sezione giur. Lombardia, n. 55/2017, n. 7/2018, n. 73/2018) è immediatamente efficace a prescindere dall'accettazione della controparte, a differenza di quanto previsto (art. 110 C.g.c.) in tema di rinuncia agli atti del giudizio, in assenza di un valido rapporto processuale e contraddittorio tra le parti, non avendo il ricorrente proceduto a notificare alle Amministrazioni resistenti il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza .

La rinuncia all'azione (o alla domanda) costituisce, infatti, il riflesso processuale del venir meno, sul piano sostanziale, della ragion d'essere della lite, ovvero del diritto sostanziale di cui è stata chiesta tutela giudiziaria, come posto in evidenza nella atto di rinuncia depositato in data 7.2.2023 dagli interessati a mezzo del difensore costituito.

In conclusione, poichè il Giudice esercita un sindacato meramente formale per accertare la regolarità della rinuncia e, ove richiesta, dell'accettazione, senza portare il suo esame sulle ragioni che possano aver determinato la rinuncia, in conformità alla natura dichiarativa, e non costitutiva, del successivo provvedimento adottato (Sez. Sicilia n. 61 del 30/01/2017), va dichiarata

l'estinzione del presente giudizio.

La declaratoria di estinzione non dà luogo a
pronuncia sulle spese (art. 110, comma 7, C.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio - in composizione monocratica del
Giudice Unico per le pensioni, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti
adempimenti.

Così deciso in Roma, il giorno 7 febbraio 2024

IL GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA